

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DI PARTE DEL COMPENDIO DEL CASTELLO DI MONTORIO – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

l'Associazione *Due Valli* (d'ora innanzi: "proponente"), con sede in Verona, Piazza delle Penne nere, 2, C.A.P. 37141, C.F.: 93134600233/P.I.: 03055260230, nella persona di Luciano Corsi, in qualità di rappresentante ai fini della sottoscrizione del presente Patto di Sussidiarietà (d'ora innanzi: "Patto") e di proponente capofila unitamente alle associazioni *Ematite* e *Ecomuseo Preafita* (d'ora innanzi: "co-proponenti"), come da Statuti agli atti,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- la proposta di collaborazione per la cura e valorizzazione di parte del compendio del Castello di Montorio (P.G. n. 228920, del 04/08/2020), con specifico riguardo alla Bastia, alla ex Polveriera e alla ex casa del custode;
- la riconducibilità della proposta alle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, riguardando, nello specifico, azioni in materia di gestione di edifici e spazi pubblici, attività sociali, partecipazione e aggregazione, promozione di attività di inserimento lavorativo e sociale a favore di persone diversamente abili, valorizzazione del turismo museale;
- / la Decisione di Giunta del 07/10/2020, Rep. n. 990, in cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della proposta presentata dall'Associazione;
- la pubblicizzazione della suddetta proposta sul sito istituzionale del Comune dedicata alla

sussidiarietà orizzontale e la trasmissione della medesima alla Circoscrizione 8^a, in data 06/08/2020 (P.G. n. 23607/2020), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima (P.G. n. 240342, del 14/08/2020);
- la Determinazione dirigenziale n. 4559, del 06/11/2020, di approvazione dello Schema di Patto di sussidiarietà in oggetto, cui il presente Patto si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cura e valorizzazione degli spazi della Bastia, della ex Polveriera e della ex casa del custode, così come indicati dal punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 04/08/2020 (P.G. n. 228920/2020).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

Il proponente si impegna a svolgere gli interventi di cura e valorizzazione nello spazio di cui al punto n. 1, in cooperazione con i co-proponenti.

Più precisamente, si impegna a:

nell'area della Bastia:

- organizzare eventi di aggregazione, musicali e teatrali, nel rispetto della normativa in materia e provvedendo a richiedere ogni autorizzazione del caso;

nell'area della ex Polveriera:

- organizzare attività museali e convegni, promuovendo la scoperta del sito e assicurando orari di apertura dello spazio;

nell'area della ex casa del custode:

- organizzare attività di didattica e di inserimento nel mondo lavorativo per persone adulte diversamente abili;
- garantire una presenza di guardinania diurna e notturna a tutela degli spazi in cura.

Sugli spazi in cura, il proponente si impegna alla manutenzione ordinaria del verde e dell'area coltivata presente (oliveto, frutteto, orto), promuovendo le visite e la conoscenza degli stessi.

Una particolare attenzione verrà posta al coinvolgimento di persone in situazione di fragilità.

Per quanto concerne l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si rinvia alla disciplina normativa vigente, con particolare riferimento alla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29.

Vengono concordate direttamente con la Circoscrizione 8^a le giornate, durante il corso dell'anno, interessate da attività organizzate dalla Circoscrizione stessa.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà ha una durata di anni 6 (sei) dalla data di sottoscrizione.

Le azioni di cura e valorizzazione ivi concordate si prestano ad una sostenibilità di medio-lunga durata dei risultati e della prosecuzione dei servizi resi alla collettività. Si ipotizza, in conseguenza, sin da ora, la facoltà di estendere il presente Patto di sussidiarietà, alle medesime, altre o differenti condizioni da stabilirsi, per una durata congrua, ravvisabile, ad oggi, in un tempo pari a quello ivi concordato e fermo restando un idoneo utilizzo degli spazi, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la verifica dell'assenza di scopi di lucro legati alla cura e alla valorizzazione dell'area.

Ai sensi dell'art. 25, Regolamento, possono essere organizzate attività in autofinanziamento da parte del proponente, al fine di sostenere le spese relative all'attuazione delle azioni di cui al punto n. 2, a condizione sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro utilizzo, come da rendicontazione, ai sensi dell'art. 29, Regolamento, di cui al successivo punto n. 6.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente Patto.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il Patto quando il

proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese, per competenza, dal R.U.P., di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente, dai co-proponenti ed eventuali altri soggetti successivamente aggregatisi.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 4454, del 03/11/2020, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il dott. Luigi Fiorio, funzionario presso la Direzione Strade Giardini Arredo Urbano.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di supporto, per competenza, e di eventuale rilevazione di elementi che comportino la sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche indicendo, ove occorra, riunioni valutative intermedie con gli interessati.

Per lo svolgimento delle attività del Patto, il proponente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di Luciano Corsi il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui il proponente venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Qualora il proponente individui un diverso referente, provvede a darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del Patto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni apportati dal proponente e dai co-proponenti agli spazi di cui al punto n. 1 devono essere preventivamente comunicati al R.U.P., realizzati senza oneri per il Comune e sono dallo stesso ritenuti, entrando a fare parte del patrimonio indisponibile della collettività.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

Il proponente, nella realizzazione degli interventi di cui al presente Patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate, per competenza, dal R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il proponente si impegna a trasmettere ogni 6 (sei) mesi al Comune una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2, pubblicando i materiali di rendicontazione trasmessi sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà orizzontale*, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del presente Patto, nonché i risultati della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del

9. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, il proponente e i co-proponenti si impegnano ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata al tempo di presenza nel suddetto spazio da parte dei medesimi collegato alle attività da essi direttamente organizzate.

Il proponente si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione delle attività di cui al punto n. 2, da trasmettere al R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con lo stesso.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente e ai co-proponenti deve essere compatibile con le azioni di cura e di valorizzazione del presente Patto e di cui al punto n. 2.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal presente Patto di sussidiarietà e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 05/02/2021

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per l'Associazione *Due Valli*
Luciano Corsi